



COMUNE DI FORMIGNANA

PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO
E CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI
DA PARTE DEL COMUNE DI FORMIGNANA**

Approvato con delibera CC n. 27 del 27/06/2017

INDICE

CAPO I - FINALITA'

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - DEFINIZIONI

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 4 - AREE DI INTERVENTO
- ART. 5 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO
- ART. 6 - TRASPARENZA E INFORMAZIONE

CAPO III – CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

- ART. 7 - OGGETTO
- ART. 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

CAPO IV - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- ART. 9 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

CAPO V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- ART. 10 - ISTRUTTORIA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI
- ART. 11 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI
- ART. 12 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI,
INIZIATIVE, PROGETTI
- ART. 13 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA ATTIVITÀ
ORDINARIA DI ENTI E ASSOCIAZIONI
- ART. 14 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
STRAORDINARIE DI ENTI E ASSOCIAZIONI
- ART. 15 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
- ART. 16 - RIFERIMENTI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
- ART. 17 - DECADENZA

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 18 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
- ART. 19 - COLLEGAMENTI CON IL PIANO ANTI CORRUZIONE
- ART. 20 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
- ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - FINALITA'

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Formignana di contributi e di altri benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale.

3. L'articolazione generale del dispositivo risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Formignana e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno annuale. I contributi ordinari possono essere erogati ad associazioni solo se iscritte al registro regionale o al registro locale delle associazioni e del volontariato.

b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi o iniziative giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo, non programmabili ad inizio esercizio finanziario e non aventi carattere di ripetitività;

c) Patrocinio: riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

d) Servizio competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente nella gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento.

e) Registro Locale: elenco delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 34/2002, modificato dall'art. 2 della LR 8/2014.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4;

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;

c) associazioni, organizzazioni, comitati e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale iscritte nei registri regionali o nel registro locale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 34/2002, modificato dall'art. 2 della LR 8/2014;

d) enti ecclesiastici;

e) istituti scolastici pubblici e privati;

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

ART. 4 - AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune di Formignana, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori:

a) attività sportive;

b) attività educative;

c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi culturali;

d) attività di carattere socio-assistenziale, di beneficenza e di tutela della salute pubblica;

e) attività di protezione civile;

f) attività di promozione del Comune;

g) attività di tutela ambientale, promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;

h) iniziative a favore dei giovani e per le pari opportunità;

i) attività di promozione del tessuto economico, di sostegno all'occupazione e sviluppo delle nuove imprese.

j) attività diverse di impegno civile

ART. 5 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.

2. Sono interventi **diretti** i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti tipologie :

a) contributi economici per il sostegno alla **attività ordinaria** di a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;

b) contributi economici per il sostegno alla **realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti** di interesse per la comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni;

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno **finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali** oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali.

4. Sono interventi **indiretti** la concessione, da parte del Comune, del patrocinio e dell'utilizzo del suolo pubblico, se ed in quanto concesso gratuitamente, in occasione di manifestazioni temporanee.

ART. 6 - TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.

2. Il Comune di Formignana pubblica sul proprio sito istituzionale – sezione trasparenza, secondo le norme di legge vigenti:

a) il presente regolamento e gli altri atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di benefici economici per i diversi settori di intervento;

b) i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,

nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, nei tempi e secondo le modalità previste dagli art. 26 e 27 del Dlgs 33/2013.

CAPO III – CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

ART. 7 – OGGETTO

1. Il Capo III del presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale e della contestuale autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale.

2. Ai fini del presente regolamento si intende con "patrocinio" il riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, espressione della simbolica adesione del Comune alle iniziative e manifestazioni organizzate che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. I soggetti interessati devono presentare una domanda al Sindaco almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento e l'eventuale richiesta di spazi o locali da occupare.

2. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.

3. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

4. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario o della richiesta di occupazione di suolo pubblico, si applicano integralmente gli articoli del CAPO II del presente regolamento.

5. Il patrocinio è concesso dal Sindaco sentita la Giunta comunale.

6. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione **di alcun onere economico** da parte del Comune.

7. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.

8. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa patrocinata deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Formignana".

CAPO IV - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 9 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli reperibili presso i Servizi competenti o sul sito web istituzionale, di norma:

a) entro il 30 giugno, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno della **attività ordinaria** delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni;

b) almeno 30 giorni prima dell'evento per la concessione di contributi diretti o indiretti a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici;

2. Le domande intese ad ottenere i contributi a **sostegno dell'attività ordinaria**, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione al registro regionale o locale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza iscrizione al registro.

b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;

c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

d) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;

e) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

f) Comunicazione disposizioni di cui art. 28 c.2 DPR 600/73 (soggetto/non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%), e art. 3 Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

3. Le domande intese ad ottenere i contributi diretti o indiretti **a sostegno di manifestazioni, iniziative**, progetti specifici, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) programma completo della manifestazione;

b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

4. Nei preventivi di spesa di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

CAPO V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 10 – ISTRUTTORIA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI

1. Le domande presentate dagli enti, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni, di cui all'art. 3 presentate entro i termini di cui all'art. 9 sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile del Servizio competente. Entro 30 giorni dal ricevimento il Responsabile del Servizio potrà richiedere eventuali integrazioni di domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza.

2. Il Responsabile competente, sentito il Sindaco e l'Assessore di riferimento, avvalendosi anche di una commissione tecnica appositamente nominata e tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio e delle relative priorità, forma un piano di riparto in base ai criteri di cui all'art. 11, stabilendo l'importo da assegnare ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

3. Il piano di riparto, corredato dai criteri seguiti per la sua redazione, è rimesso dal Responsabile competente alla Giunta unitamente ad un prospetto con l'indicazione delle risultanze dell'istruttoria, elencando altresì le istanze che risultano prive dei requisiti o in contrasto con le norme del presente regolamento e quindi non accoglibili.

4. Il Responsabile di Servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto, la determinazione per l'attribuzione dei contributi, dando comunque comunicazione all'istante dell'avvenuta concessione o meno del contributo.

ART. 11 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Nella valutazione delle richieste di contributi **ordinari** da erogare ai richiedenti, il Responsabile competente o la commissione esaminatrice, adottano i seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;

- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità, qualità e livello di innovatività delle attività e delle iniziative programmate;
- sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
- partecipazione del richiedente a partenariati formalizzati, anche tramite dichiarazioni d'intenti, con altre associazioni e/o soggetti non aventi scopo di lucro sul territorio comunale.

ART. 12 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI

1. In caso di iniziativa avente carattere di straordinarietà la Giunta Comunale decide, con atto di indirizzo, indicante anche la tipologia del sostegno, in ordine all'opportunità o meno di sostenere l'iniziativa tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
- della gratuità dell'iniziativa;
- del coinvolgimento di più associazioni/soggetti senza scopo di lucro nell'iniziativa proposta.

2. Il responsabile del servizio competente con propria determinazione dispone l'erogazione del contributo.

ART. 13 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ ORDINARIA DI ENTI E ASSOCIAZIONI

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività **ordinaria** delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni, avviene di norma in unica soluzione, entro il 31 ottobre.

Per contributi di una certa entità l'erogazione può avvenire nel seguente modo:

- 50% del contributo erogato di norma entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al contributo;
- Il restante 50% in questo caso verrà erogato solo a conclusione delle iniziative per cui è concesso il contributo, e previa verifica del rendiconto all'uopo trasmesso dalla

associazione, da cui risulti in particolare, l'effettiva realizzazione delle attività preventivate e i costi effettivamente sostenuti.

2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare l'eventuale revoca del contributo.

ART. 14 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI ENTI E ASSOCIAZIONI

1. I contributi saranno liquidati a seguito di presentazione di rendicontazione corredata degli idonei giustificativi delle spese sostenute la cui attinenza rispetto all'iniziativa realizzata sarà valutata dal responsabile della struttura di norma entro 60 giorni.

2. Le spese complementari ed accessorie rispetto agli obiettivi perseguiti dall'iniziativa dovranno essere congrue e di modico valore.

3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 95% delle spese, al netto degli incassi, sostenute per la realizzazione della manifestazione, iniziativa, progetto.

ART. 15 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Formignana".

3. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

ART. 16 - RIFERIMENTI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all'Amministrazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 17 - DECADENZA

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non siano stati svolti entro un anno dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

d) in caso di mancata presentazione della rendicontazione prevista per la concessione dei contributi ordinari e straordinari e/o la mancata presentazione degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute inerenti l'iniziativa realizzata, con necessità di restituzione da parte dell'Associazione della quota del contributo eventualmente anticipata dal Comune.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento, superiori annualmente a mille euro sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Amministrazione,

ART. 19 - COLLEGAMENTI CON IL PIANO ANTI CORRUZIONE

1. L'attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, pubblici e privati, sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito è inserita nelle aree a rischio di corruzione del vigente piano anticorruzione del Comune di Formignana.

2. Per queste ragioni valgono tutte le disposizioni previste nel suddetto piano relativamente alla predetta attività.

ART. 20 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Il presente regolamento abroga le precedenti disposizioni comunali inerenti la materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di Legge e i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la delibera di approvazione.